

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Azione per l'adempimento di un contratto assicurativo, oneri probatori

Qualora venga domandato l'adempimento di un contratto, in caso di contestazione dell'oggetto di esso spetta all'attore che intenda giovare degli effetti del contratto provare il fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.. Quindi, in materia di contratti assicurativi, l'onere di provare che l'evento dannoso rientri tra quelli effettivamente coperti dalla polizza incombe su chi agisce per ottenere il pagamento dell'indennizzo nei confronti della Compagnia assicurativa mentre quest'ultima, qualora eccepisca la sussistenza di un fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di clausola di esclusione della polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia.

NDR: in argomento Cass. 10 novembre 2003 n. 16831, 20 marzo 2006 n. 6108, 16 marzo 2012 n. 4234 e 23 gennaio 2018 n. 1558.

Tribunale di Milano, sentenza del 29.9.2023

...omissis...

Parte attrice ha stipulato con la società VV Assicurazioni S.p.A., in data 25.07.2018, una polizza multirischi a copertura dei rischi inerenti alla propria attività di impresa.

Per quanto concerne il sinistro in relazione al quale l'attrice ha chiesto il pagamento dell'indennizzo, è pacifico che, durante un intervento di manutenzione di un impianto di climatizzazione (sostituzione di due fancoil), presso l'immobile locato dalla OO S.r.l., si è verificata una perdita d'acqua che ha creato danni all'immobile e ai beni ivi contenuti.

È altrettanto pacifico che, a seguito dell'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, la T ha definito in via stragiudiziale la controversia pendente con la OO S.r.l. con il pagamento della somma di € 20.000,00. A seguito del rifiuto della compagnia di assicurazione di liquidare l'indennizzo in misura pari a quanto corrisposto al terzo a titolo transattivo, la società T ha chiesto di accertare l'inadempimento della società VV e la sua condanna al pagamento di tale importo.

In via preliminare, giova anzitutto rilevare che, qualora venga domandato l'adempimento di un contratto, in caso di contestazione dell'oggetto di esso spetta all'attore che intenda giovare degli effetti del contratto provare il fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 10 novembre 2003 n. 16831; Cass., 20 marzo 2006 n. 6108; Cass., 16 marzo 2012, n. 4234). Quindi, in materia di contratti assicurativi, l'onere di provare che l'evento dannoso rientri tra quelli effettivamente coperti dalla polizza incombe su chi agisce per ottenere il pagamento dell'indennizzo nei confronti della Compagnia assicurativa mentre quest'ultima, qualora eccepisca la sussistenza di un fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di clausola di esclusione della polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass. 23 gennaio 2018 n. 1558).

Ebbene, ad avviso di questo giudice, l'odierna attrice non ha assolto al suo onere probatorio.

Parte attrice ha sostenuto che la polizza sottoscritta tra le parti era poco chiara e che la limitazione della copertura assicurativa esclusivamente agli interventi da svolgere negli ambienti esterni (installazione e manutenzione di impianti "fuori dagli edifici") non sarebbe stata funzionale alla sua attività di impresa e che, se la società attrice ne avesse compreso il senso, secondo l'interpretazione operata dalla convenuta, non avrebbe mai sottoscritto la polizza, in considerazione del fatto che gran parte dei lavori svolti dalla T si svolgono all'interno degli edifici, con la conseguenza che la polizza sottoscritta non avrebbe alcuna utilità per la società poiché, vista la tipologia di attività posta in essere, non coprirebbe mai i rischi insiti nell'attività stessa. La difesa di parte attrice ha invocato, pertanto, un'interpretazione del contratto contra stipulatorem ai sensi e per gli effetti dell'art. 1370 c.c.

La tesi di parte attrice non appare condivisibile.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della literalità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 c.c. secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l'intero testo del contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia preconstituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti" (Cass. 27 maggio 2003 n. 8411).

Nel caso in esame, si dubita della stessa rilevanza e dell'applicabilità del criterio dell'interpretazione contro lo stipulante poiché qui sembra mancare il primo presupposto di tale criterio, ossia l'inserimento dell'espressione contestata all'interno di condizioni generali di contratto o, comunque, su moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti. Si tratta infatti della "descrizione del rischio" assicurato contenuto nella polizza che, per definizione, ossia riguardando la descrizione dell'attività assicurata, non può che riguardare quello specifico assicurato non essendo destinata ad una pluralità di eventuali controparti.

Ad avviso di questo giudice, il testo appare chiaro e la contestata definizione del rischio assicurato è contenuta nelle c.d. Condizioni Particolari che, in quanto tali, non possono neanche qualificarsi

come schema negoziale precostituito, in quanto riferite unicamente alla società attrice, e costituiscono il fulcro del contratto, attenendo all'indicazione del rischio assicurato ossia all'oggetto del contratto stesso.

Inoltre, dalla lettura della polizza, in questa parte oggetto di analisi relativa alla descrizione del rischio assicurato, non emergono dubbi interpretativi, essendo indicato che l'attività oggetto di assicurazione riguarda, tra l'altro, l'installazione e manutenzione, "fuori degli edifici", di impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento.

La polizza citata è quindi operativa unicamente per gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione svolti fuori dagli edifici mentre è pacifico che l'intervento dell'assicurata sia avvenuto all'interno della sede di OO; pertanto, per il sinistro descritto in citazione la polizza non è operativa. Non sono nemmeno condivisibili gli ulteriori rilievi di parte attrice secondo cui l'interpretazione dell'ambito applicativo della polizza prospettata dalla convenuta non terrebbe conto dell'attività effettivamente svolta dalla odierna attrice - da valutare necessariamente nell'ottica di bilanciare gli interessi delle parti - e che l'applicazione letterale del contratto, in merito alla identificazione dell'attività coperta dall'assicurazione, renderebbe praticamente nullo il rischio garantito dall'assicuratore e la polizza priva di utilità pratica per l'assicurato. Anche prescindendo dal fatto che tali rilievi sembrano attenere, più che altro, alla valutazione di adeguatezza del contratto di assicurazione, che integra un profilo estraneo al presente giudizio, si osserva che parte attrice non ha prodotto nulla né chiesto di dimostrare quale fosse l'attività dalla stessa concretamente svolta (non risulta nemmeno prodotta una visura della società); in ogni caso, essendo pacifico che almeno una parte di tale attività si svolgesse all'esterno degli edifici, non può escludersi, in relazione a tali attività, la concreta utilità della polizza.

Sotto un diverso profilo, la compagnia convenuta ha eccepito la non operatività della polizza rispetto all'art. 2 delle Condizioni Generali del Contratto, sostenendo il carattere non accidentale del fatto da cui erano originati i danni e, comunque, l'esclusione della garanzia per i danni causati a cose che si trovavano nell'immobile ma che potevano essere spostate prima dell'esecuzione dei lavori.

Premesso che parte attrice non ha contestato il contenuto delle condizioni generali di contratto, né la sottoscrizione delle stesse, si ritiene che un evento possa definirsi accidentale quanto è imprevedibile, del tutto involontario e inevitabile, causato da circostanze estranee all'attività del soggetto responsabile. Invece, sia dalla ricostruzione di parte attrice sia da quella di parte convenuta, suffragata dalla perizia svolta in sede di ATP (doc. 4 produzione di parte convenuta), deve escludersi che il sinistro si sia verificato per cause accidentali. In sede di accertamento tecnico, il consulente nominato in effetti, ha verificato che: "la causa di detto allagamento, come anche risultante dal racconto dei Legali de L'OO e di T, è riconducibile alla mancata chiusura delle saracinesche di mandata dell'acqua, da eseguire preventivamente alla sostituzione del ventilconvettore (fancoil); pertanto è riconducibile sicuramente all'operato della convenuta T, i cui operatori avrebbero dovuto verificare di poter eseguire le lavorazioni nelle opportune condizioni e quindi in assenza di adduzione di acqua. La scrivente non è in possesso di documentazione tecnica scritta (richieste di intervento - autorizzazioni) che racconti lo svolgimento dei fatti, e quindi le altrui responsabilità". Da tali considerazioni discende l'esclusione del carattere accidentale del fatto da cui sono derivati i danni.

I rilievi sin qui esposti sono tali da assorbire ogni ulteriore doglianza, rilevandosi che i profili non esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.

Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Precisamente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 3.387,00, pari ai valori medi di cui ai parametri citati per le fasi di studio e istruttoria e ai valori minimi per la fase istruttoria e per quella decisoria.

Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T S.r.l., così provvede: rigetta la domanda di T S.r.l.; condanna la società T S.r.l. a pagare, in favore della società VV Assicurazioni S.p.A. le spese di giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
